

Roma, 2 febbraio 2011



**Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali**

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

*Alla Università degli Studi di Bergamo
Via Moroni 255
24127 Bergamo*

Prot. 25/I/0001396

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – formazione in assetto lavorativo nell’ambito di attività di produzione e vendita di beni e servizi – enti di istruzione e formazione professionale regionali.

L’Università di Bergamo ha inoltrato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione in ordine alla possibilità di far svolgere agli studenti “*una formazione in assetto lavorativo*” nell’ambito di attività di produzione e vendita di beni e servizi in relazione a tutti gli enti di istruzione e formazione professionale regionali, regolarmente accreditati per l’erogazione dei servizi in DDIF (diritto di istruzione e formazione), indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto erogatore.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue.

L’attività formativa in questione, in applicazione del diritto/dovere di istruzione e formazione, vuol consentire un più stretto rapporto fra educazione scolastica e mondo del lavoro, creando percorsi alternativi che riducano le distanze tra realtà scolastica e lavorativa.

Va poi ricordato che all’interno dell’ordinamento giuridico è già prevista la facoltà di svolgere attività formativa nell’ambito del processo di produzione delle *Aziende Speciali* costituite dalle istituzioni scolastiche mediante gestioni economiche separate in coerenza con il *Piano dell’Offerta Formativa* (POF).

Detta “*formazione in assetto lavorativo*”, pianificate nelle attività didattiche o programmate, possono concorrere alla produzione di beni e servizi anche per conto terzi ed essere quindi rivolte alla vendita.

Sul punto, infatti, l’art. 38 del Decreto Interministeriale n. 44/2001 – recante “*Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche*” – stabilisce che le “*istituzioni scolastiche nell’esercizio dei compiti di formazione ed educativi, hanno facoltà di*

svolgere attività di servizi per conto terzi, nonché di alienare i beni prodotti nell'esercizio di attività didattiche o di attività programmate".

Peraltro, ai sensi dell'art. 20, comma 5, del predetto D.I., l'attività didattica può riferirsi a tutte le attività produttive dell'Azienda, fermo restando che *"gli eventuali utili rinvenienti dalla predetta attività sono destinati, nell'ordine, alla copertura dei relativi costi ed al miglioramento ed incremento delle attrezzature didattiche"*.

Ciò premesso, sebbene proprio nella Regione Lombardia l'attuale sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IFP) preveda la possibilità di erogazione di servizi di istruzione e formazione professionale da parte di soggetti accreditati presso l'istituzione regionale in possesso di specifici requisiti (v. D.D.U.O. n. 2298/2008 e D.D.U.O. n. 5808/2010 che richiede, fra l'altro, la natura *non profit* del soggetto erogatore), è possibile ritenere che quanto esplicitato dal citato Decreto Interministeriale, circa la possibilità di svolgere tale *"formazione in assetto lavorativo"* all'interno di iniziative produttive delle *"istituzioni scolastiche"* partecipando alle attività rivolte e/o strumentali alla vendita, costituisca principio di carattere generale. In tal senso appare pertanto conforme al complessivo quadro ordinamentale ritenere applicabile tale modalità formativa per l'apprendimento *"in situazione reale"* – come detto efficacemente diretta a superare le distanze tra realtà scolastica e lavorativa – a tutti gli enti d'istruzione e formazione professionale regionali regolarmente accreditati per l'erogazione dei servizi in DDIF, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto erogatore.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)

DP